

Roma, 12 maggio 2000

**CIRCOLARE N.73/2000****OGGETTO: TRIBUTI - DICHIARAZIONI FISCALI - DIFFERIMENTO TERMINI - D.P.C.M. 20.4.2000 SU G.U. N.98 DEL 28.4.2000.**

Con il provvedimento indicato in oggetto sono stati differiti, relativamente all'anno 2000, i termini per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per l'effettuazione dei relativi versamenti.

In particolare il termine ultimo di pagamento è stato unificato al **20 giugno 2000** (ovvero 20 luglio 2000 con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,4 per cento) per le dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone, delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, nonché per quelle degli enti non commerciali.

Riguardo alle scadenze di presentazione, rammentando che la consegna deve avvenire presso banche, poste e intermediari autorizzati quali Caf, professionisti e associazioni di categoria, si fa presente che sono stati fissati il termine del 20 luglio 2000 per le società di capitali e per gli enti non commerciali e del 31 luglio 2000 per le persone fisiche e per le società di persone.

Si rammenta inoltre che da quest'anno le dichiarazioni possono essere anche trasmesse direttamente via Internet; l'autorizzazione alla trasmissione deve essere richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto 28 marzo 2000 (pubblicato sulla G.U. del 3 aprile 2000).

Tale modalità di invio non è peraltro consentita alle grandi società (con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire ovvero con un numero di dipendenti superiore a 50) le quali, com'è noto, devono obbligatoriamente inviare le dichiarazioni tributarie tramite un apposito collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria.

Si sottolinea infine come il differimento dei termini non riguardi la dichiarazione dei sostituti d'imposta qualora questa debba essere presentata distintamente dalla dichiarazione unificata, cioè qualora il sostituto abbia effettuato ritenute alla fonte nei confronti di oltre 20 soggetti; in tali casi il termine resta confermato al 31 maggio 2000.

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.45/2000*

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

*G.U. N.98 del 28.4.2000 (fonte Guritel)*

*DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2000*

*Disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti.*

*IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Decreta:*

**Art. 1.**

*Termini per la presentazione delle dichiarazioni e per l'effettuazione dei relativi versamenti*

*1. Per l'anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art.6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, sono presentate dal 1 maggio al 31 luglio 2000. I versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli relativi alle dichiarazioni presentate direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, sono effettuati:*

*a) dal 1 maggio al 20 giugno 2000, senza alcuna maggiorazione;*  
*b) dal 21 giugno al 20 luglio 2000, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.*

*2. Per l'anno 2000, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed equiparati, nonché degli altri soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, i cui termini di presentazione scadono fino al 20 luglio 2000, sono presentate entro il 20 luglio 2000. Entro la stessa data sono effettuati i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni, compresi quelli relativi alle dichiarazioni presentate direttamente all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche, con applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'ordinario termine di versamento.*

**Art. 2.**

*Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni*

*1. Per l'anno 2000, i soggetti che effettuano direttamente la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nonché i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, dell'art. 3 del citato decreto n. 322, del 1998, effettuano la trasmissione in via telematica secondo le seguenti scadenze:*

a) entro il 31 luglio 2000, per le dichiarazioni Mod. UNICO 2000 - Persone fisiche presentate utilizzando il servizio telematico Internet;

b) entro il 31 ottobre 2000, per le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, non contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 31 ottobre 2000;

c) entro il 15 novembre 2000, per le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 15 novembre 2000.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema

Il Ministro delle finanze

Visco